



AcquistiPA | TESSILE: i nuovi Criteri Ambientali Minimi

# I criteri sociali nel CAM Tessile

14 dicembre 2023

Simone Ricotta



Il **24 novembre 2012** muoiono **112** persone nell'incendio della fabbrica "**Tazreen Fashion**" nella periferia di Dacca, **Bangladesh**. Oltre 200 feriti. L'incendio è stato provocato da un corto circuito al piano terra della fabbrica a nove piani. Uscite di sicurezza strette, ostruite, inadeguatezza dei mezzi antincendio, ecc. Si produceva abbigliamento per **famosi marchi internazionali**, anche **italiani**.

Appalto pubblico



Nel rogo sono stati trovati ordini e specifiche di produzione del luglio 2012 relativi a felpe e canotte con i loghi del corpo dei **Marines** degli **Stati Uniti (Ministero della Difesa)**, prodotti dal marchio Soffe di proprietà della **Delta Apparel** (North-Carolina). La Delta Apparel aveva appaltato alcune produzioni al gruppo **Tuba**, uno dei principali esportatori di abbigliamento dal Bangladesh a Stati Uniti, Germania, Francia, **Italia** e Olanda. Tuba è proprietario anche della **Tazreen Fashion**.

***"Non è socialmente accettabile che le Pubbliche Amministrazioni acquistino prodotti realizzati in catene di fornitura nelle quali vengono violati i diritti umani" \****

\* Dalla lettera del Governo olandese al Parlamento olandese del 16 ottobre 2009

# “Guida all’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, DM Ambiente del 6 giugno 2012, Allegato, par. 2, “I criteri sociali: definizione”

*SERIE GENERALE*

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 159


  
**GAZZETTA UFFICIALE**
  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**      Roma - Martedì, 10 luglio 2012      **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI!**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 78 - 00198 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-65601 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)  
 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)  
 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)  
 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)  
 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

---

**AVVISO AL PUBBLICO**

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

**AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI**


Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacort.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

---

**S O M M A R I O**

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
<p style="text-align: center;">Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</p> <p><b>DECRETO 20 aprile 2012, n. 97.</b></p> <p>Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, recante «Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici». (12G0114) ..... Pag. 1</p>	<p style="text-align: center;">Ministero dell'interno</p> <p><b>DECRETO 15 maggio 2012.</b></p> <p>Adozione delle graduatorie dei progetti presentati a valere del Fondo europeo per i rimpatri - Annualità 2011 e 2012. (12A07579)..... Pag. 9</p> <p><b>DECRETO 2 luglio 2012.</b></p> <p>Differimento del termine per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali. (12A07545) Pag. 10</p>



## 2. I criteri sociali: definizione

Le catene di fornitura sono spesso molto complesse, frammentate e localizzate anche in Paesi ove possono non essere garantiti il rispetto dei diritti umani fondamentali e l'applicazione di standard minimi relativi alle condizioni di lavoro.

In questo documento, per **“criteri sociali”** si intendono i criteri tesi a promuovere l'applicazione, lungo la catena di fornitura, degli standard sociali riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro, riconosciuti a livello internazionale e definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati si riferiscono alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

<b>CAM che hanno integrato criteri sociali</b>	<b>Fase della gara in cui sono inseriti i criteri sociali</b>
Arredi per interni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione dei candidati</li> </ul>
Edilizia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione dei candidati</li> </ul>
Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione dei candidati</li> </ul>
Illuminazione pubblica servizio)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione dei candidati</li> </ul>
Calzature	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione dei candidati</li> <li>• Criteri premianti</li> <li>• Clausole di esecuzione del contratto</li> </ul>
Tessili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezione dei candidati</li> <li>• Criteri premianti</li> <li>• Clausole contrattuali</li> </ul>
Ristorazione collettiva e fornitura derrate alimentari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criteri premianti</li> </ul>
Verde pubblico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Criteri premianti</li> <li>• Clausole contrattuali</li> </ul>

La Commissione Europea ha pubblicato nel giugno 2021 la seconda edizione della guida **“Acquisti sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”**, facendo nuovamente riferimento al termine **“appalti pubblici socialmente responsabili”** (Socially Responsible Public Procurement – **SRPP**).



Prima edizione
   
 2011

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	
COMMISSIONE EUROPEA	
«Acquisti sociali — Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)»	
(2021/C 217/01)	
INDICE	
	pagina
Introduzione .....	4
Capitolo 1 Definizione, scopo e benefici degli appalti pubblici socialmente responsabili .....	4
1.1. Appalti pubblici socialmente responsabili e loro definizione .....	4
1.2. Individuazione e applicazione degli obiettivi sociali negli appalti pubblici .....	6
1.3. Finalità e benefici degli appalti pubblici socialmente responsabili .....	9
1.4. Collegamenti con politiche e con la legislazione dell'UE e internazionali .....	11
Capitolo 2 Una strategia organizzativa per gli acquisti sociali .....	16
2.1. Inclusione degli appalti pubblici socialmente responsabili nell'agenda .....	16
2.2. Definizione di obiettivi .....	17
2.3. Consultazione delle parti interessate .....	17
2.4. Valutazione dei rischi, definizione delle priorità degli appalti e fissazione degli obiettivi .....	20
2.5. Integrazione degli appalti pubblici socialmente responsabili nelle procedure e nelle politiche di appalto .....	22
2.6. Monitoraggio e revisione dei progressi .....	23
Capitolo 3 Individuazione delle esigenze e pianificazione degli appalti .....	25
3.1. Il ruolo della valutazione delle esigenze negli appalti pubblici socialmente responsabili .....	25
3.2. Dialogo con il mercato .....	27
3.3. Quale tipo di appalto scegliere .....	31
3.4. Scelta della procedura .....	33
3.5. Definizione e messa in discussione delle specifiche .....	35
3.6. Utilizzo di campi opzionali nei modelli di formulari .....	35
Capitolo 4 La procedura di appalto .....	36
4.1. Definizione dell'oggetto e individuazione delle norme pertinenti .....	36
4.2. Il regime alleggerito .....	38
4.3. Riserve .....	41

Seconda edizione
   
 2021

Gli acquirenti pubblici dispongono di **numerose possibilità** per integrare aspetti sociali specifici nelle decisioni di acquisto.

Quello che segue è un **elenco non esaustivo** di **aspetti sociali** che le stazioni appaltanti possono ritenere rilevanti per i propri appalti:

- 1) Promozione di opportunità di lavoro e di inclusione sociale eque
- 2) Creare opportunità per l'economia sociale e le imprese sociali
- 3) Promozione di **condizioni di lavoro dignitose**
- 4) Garanzia del rispetto dei **diritti sociali e dei lavoratori**
- 5) Accessibilità e progettazione adeguata per tutti
- 6) Rispetto dei **diritti umani** e questioni legate al **commercio etico**
- 7) Fornitura di servizi sociali, sanitari, educativi e culturali di alta qualità

# Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 3 agosto 2023

## Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (edizione 2023)

---

Il presente documento sostituisce il Piano d'azione adottato con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008 così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013.

---

3.1	LE FINALITÀ DEL PIANO .....
3.2	OBIETTIVI ED EFFETTI AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICI DEL PIANO .....
3.2.1	<i>Migliorare l'efficienza nell'uso dei materiali e ridurre la produzione di rifiuti per la promozione di modelli di economia circolare .....</i>
3.2.2	<i>Riduzione delle emissioni di gas climalteranti al fine della mitigazione ai cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici .....</i>
3.2.3	<i>Ridurre l'utilizzo e l'emissione di sostanze pericolose per prevenire e ridurre l'inquinamento .....</i>
3.2.4	<i>Migliorare innovatività e competitività delle imprese nazionali .....</i>
3.2.5	<i>Tutelare gli aspetti etici e sociali anche lungo le filiere produttive .....</i>
3.2.6	<i>Effetti economici del Piano.....</i>
3.3	LA DEFINIZIONE DI APPALTO VERDE ALLA LUCE DELL'EVOLUZIONE NORMATIVA .....
3.4	I CAM: LE FONTI TECNICHE E LE PROSPETTIVE .....
3.5	LE CATEGORIE DI PRODOTTI, SERVIZI E LAVORI OGGETTO DEI CAM .....
3.6	IL COMITATO DI GESTIONE DEL PIANO D'AZIONE: COMPITI E STRUTTURA .....
3.7	ELEMENTI GUIDA PER LA PROCEDURA DI DEFINIZIONE DEI CAM .....

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 7 febbraio 2023.

**Criteria ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di *restyling* e finissaggio di prodotti tessili.**

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica  
Amministrazione

ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER

FORNITURE E NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI

SERVIZIO DI RESTYLING E FINISSAGGIO DI PRODOTTI TESSILI

## 1. INTRODUZIONE

*...omissis ...*

*"Come previsto dal citato Piano d'azione, inoltre, trattandosi di un **settore a rischio** di lesione dei **diritti umani** e dei diritti in materia di **lavoro dignitoso**, [questo documento] riporta anche specifici **criteri sociali** e, in appendice B, la **normativa internazionale di riferimento**."*

## **3.2 CRITERI PREMIANTI**

3.2.7 Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura

# **5. CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI**

## **5.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI**

5.1.1 Gestione etica della catena di fornitura

## **5.2 CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE**

5.2.1 Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura

## **APPENDICE B**

### **3.2.7 Caratteristiche sociali dei prodotti tessili: condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura**

**Punti tecnici per prodotti per i quali sia dimostrato che, attraverso un sistema di gestione aziendale adeguato e funzionale all'implementazione di una **due diligence** (“dovuta diligenza”) lungo la catena di fornitura<sup>13</sup>, determinate fasi produttive sono state eseguite rispettando i **diritti umani internazionalmente riconosciuti** e le **condizioni di lavoro dignitose** di cui all'**Appendice B**. Tali punteggi si attribuiscono in maniera direttamente **proporzionale al maggior numero di fasi produttive controllate** ed in caso di esito positivo di tali controlli, secondo quanto nel seguito riportato.**

[13] Per **due diligence** si intende il processo attraverso il quale l'impresa può identificare, prevenire, mitigare e comunicare (account for) gli impatti negativi attuali e potenziali derivanti dalle proprie attività.

## **APPENDICE B**

*I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti da:*

**A) la "Carta Internazionale dei Diritti Umani"<sup>20</sup>;**

*[20] La "Carta Internazionale dei Diritti Umani" è costituita dall'insieme dei seguenti atti: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966).*

**B) le Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) di cui all'allegato X del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 relative a lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazione, libertà di associazione sindacale e diritto alla negoziazione collettiva, ossia:**


- *Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;*
- *Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;*
- *Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;*
- *Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;*
- *Convenzione OIL 138 sull'età minima;*
- *Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;*
- *Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;*
- *Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;*

***C) la legislazione nazionale relativa al lavoro vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, inclusa la normativa relativa alla salute e alla sicurezza, al salario minimo e all'orario di lavoro.***

*Quando le leggi nazionali e le fonti internazionali sopra richiamate si riferiscono alla stessa materia, si farà riferimento allo STANDARD più elevato, in favore dei lavoratori, tra quello stabilito dalle leggi nazionali e quello delle fonti internazionali.*


## Due diligence (diligenza dovuta)

*"processo che, in quanto parte integrante dei **sistemi decisionali** e di **gestione del rischio**, permette alle imprese di **identificare, prevenire e mitigare** il proprio **impatto negativo, effettivo e potenziale** e di **rendere conto** del modo in cui affrontano il problema".*



## Due documenti **OCSE** specifici per l'applicazione della dovuta diligenza nel settore tessile:

- “Guida OCSE alla due diligence per catene di fornitura responsabili nel settore dell'**abbigliamento** e delle calzature”
- “Progetto pilota sull'integrazione della due diligence OCSE negli appalti pubblici nel settore dell'**abbigliamento**”



# Una Direttiva europea sulla “due diligence” delle imprese sui diritti umani e l’ambiente (sostenibilità)

**Parlamento Europeo:** proposta di Direttiva “relativa alla dovuta diligenza e alla responsabilità delle imprese” (Risoluzione del Parlamento Europeo del **10 marzo 2021**)

## **Art. 18 – Sanzioni**

- 1. Gli Stati membri prevedono sanzioni proporzionate applicabili in caso di **violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva** e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e tengono conto della gravità delle violazioni commesse e del fatto che la violazione sia stata commessa ripetutamente o meno.*
- 2. Le **autorità nazionali competenti** possono in particolare comminare ammende proporzionate calcolate in base al fatturato dell'impresa, **escludere temporaneamente o definitivamente** le imprese dagli **appalti pubblici**, dagli aiuti di Stato, dai meccanismi di sostegno pubblico, compresi i meccanismi che si basano sulle agenzie per il credito all'esportazione e sui prestiti, ricorrere al sequestro delle merci e ad altre adeguate sanzioni amministrative.*

## Commissione Europea: proposta di Direttiva "relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937" [COM(2022) 71] del **23 febbraio 2022**

Le imprese dovranno evitare gli impatti negativi delle loro attività sui **diritti umani**, come il **lavoro minorile** e lo **sfruttamento dei lavoratori**, e sull'ambiente, come l'inquinamento e la perdita di biodiversità.

Le aziende hanno **l'obbligo di due diligence aziendale** per identificare, porre fine, prevenire, mitigare e rendere conto degli **impatti negativi** sui **diritti umani** e **sull'ambiente** nelle proprie operazioni, filiali e **catene del valore**.

		LARGE EU LIMITED LIABILITY COMPANIES	NON-EU COMPANIES	SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
GROUP 1	500+ employees and more than €150 million of turnover*	+/- 9,400 companies	+/- 2,600 companies	Micro companies and small and medium enterprises (SMEs) are not directly concerned by the proposed rules. However, the proposal provides supporting measures for SMEs, which could be indirectly affected.
GROUP 2	250+ employees and more than €40 million of turnover*, operating in defined high impact sectors such as <u>textiles</u> , agriculture, extraction of minerals. The rules will apply to this group 2 years later than to group 1.	+/- 3,400 companies	+/- 1,400 companies	

\*Worldwide turnover for EU companies, and EU-wide turnover for non-EU companies

**Consiglio Europeo:** orientamento generale sulla proposta di Direttiva della Commissione Europea [COM(2022) 71] approvato il **1° dicembre 2022**;

**Parlamento Europeo:** posizione del **1° giugno 2023** sulla proposta di Direttiva della Commissione Europea [COM(2022) 71];

**“Trilogo”** in corso fra Commissione Europea, Parlamento Europeo e Consiglio Europeo.

● Consiglio dell'UE Comunicato stampa 14 dicembre 2023 07:20

## Corporate sustainability due diligence: Council and Parliament strike deal to protect environment and human rights

Public procurement

The deal establishes that compliance with the CSDDD could be qualified as a criterion for the award of public contracts and concessions.

Un **punteggio** premiante pari a **X** è assegnato nel caso in cui le **fasi** di lavorazione del prodotto finito "**controllate**" (ovvero oggetto di verifiche ispettive in situ non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori) siano state:

- il confezionamento (taglio, cucitura);
- la tintura, la stampa;
- la rifinitura (trattamenti funzionali, finissaggio)

e nel caso in cui **non** siano emerse lesioni dei **diritti umani** internazionalmente riconosciuti né delle **condizioni di lavoro dignitose** di cui all'Appendice B.

Ulteriore **punteggio** pari a **Y** è assegnato laddove non siano emerse criticità nelle seguenti **ulteriori fasi controllate**:

- filatura
- tessitura/lavorazione a maglia.

Nel caso di prodotti di **cotone o di altre fibre naturali**, è assegnato ulteriore punteggio se siano stati garantiti i diritti di cui all'allegato B anche per la fase di coltivazione/ginnatura

**Verifica:** Si presumono **conformi** i prodotti provenienti dal **commercio equo solidale**, ossia importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio, da WFTO a livello internazionale e da Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale, a livello nazionale), o certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio, da FLOCERT a livello internazionale e da Fairtrade Italia a livello nazionale). Analogamente, si presumono **conformi** i prodotti fabbricati da **imprese che partecipano ad iniziative multistakeholder di settore** note e/o riconosciute da organizzazioni pubbliche e sindacati, internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati riconosciuti almeno a livello nazionale negli organi decisionali, che adottino STANDARD analoghi a quelli di cui all'Appendice B e che includano l'effettuazione di audit non preannunciati in situ e fuori dai luoghi di lavoro sulla base dell'identificazione dei soggetti coinvolti nella filiera. La conformità fa riferimento alle **fasi di produzione**, indicate dall'offerente, che risultano controllate in base a tali sistemi.



## Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) è **un'iniziativa multi-stakeholder**, senza scopo di lucro, composta da **marchi di abbigliamento, fabbricanti, sindacati, ONG e Governi** e ha l'obiettivo di migliorare le **condizioni di lavoro** dei lavoratori dell'**abbigliamento** in 15 paesi di produzione in Asia, Africa ed Europa orientale.

FWF è quindi il **marchio** concesso alle imprese coinvolte nell'applicazione dello standard FWF lungo le **catene di fornitura**.

Le **verifiche** operano su tre livelli:

- presso le **fabbriche**, per capire come lavorano i membri per migliorare le condizioni di lavoro;
- con il **pubblico**, ossia la trasparenza e la condivisione delle informazioni con il pubblico;
- attraverso **linee telefoniche** dedicate ai lavoratori per i reclami.



## Dalle FAQ:

### Fair Wear è una certificazione?

***Fair Wear non è una certificazione. Fair Wear richiede ai marchi che ne fanno parte di lavorare con i fornitori per risolvere i problemi nel tempo. Affrontiamo problemi complessi scoprendo nuove soluzioni e promuovendo miglioramenti graduali che creano un cambiamento reale per le persone che lavorano nelle fabbriche di abbigliamento.***

### I prodotti dei membri di Fair Wear sono certificati come 100% equi?

***Non esiste ancora un abbigliamento equo al 100%. Ma i marchi membri di Fair Wear stanno lavorando duramente per arrivarci. Le catene di approvvigionamento sono complicate e internazionali, il che significa che nessuna fabbrica, marchio o governo può migliorare le cose da solo. E questo tipo di cambiamento non avviene da un giorno all'altro. Quindi no, non certifichiamo. Facciamo un report, in modo che possiate controllare come si comportano i vostri marchi preferiti, membri di Fair Wear.***



ALBIRO



Anchor Workwear



B & C Collection



Bel-Confect



Bestex



Bierbaum Proenen GmbH & Co. KG



Continental Collection



EarthPositive



Fair Share



FRENCYS



HAVEP



Heigo



HempAge



Hydrowear



Lutteurs



Madness



Maier Sports



Marsum



Minibär



Orcon



ROOTS for Safety BV



Salvage



Schijvens



Schöffel



SOL's



Solida Care Collection



Solida Gastro Fashion



T'riffic



Tailor & Stitch



Thirtyfour



Tricorp Casual



Tricorp Corporate



Tricorp Premium



Tricorp Safety



Tricorp Specials



Tricorp Workwear



Vaude



Wikland



workfashion.com

Oggi, art. 80 D.Lgs. 36/2023

Si presumono altresì **conformi** i prodotti in possesso di **etichette sociali** con le caratteristiche di cui all'**art. 69** del **decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50** se:

- i **criteri di assegnazione** dell'etichetta includano la verifica del rispetto dei diritti di cui all'Appendice B);
- lo schema di etichettatura preveda che **l'organismo che definisce i criteri** di assegnazione dell'etichetta e rilascia la licenza d'uso del marchio **include** la rappresentanza di **sindacati**, riconosciuti almeno a livello nazionale;
- se la verifica di parte terza sia svolta attraverso audit lungo la catena di fornitura, anche non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori.

In tal caso l'offerente dovrà inserire in offerta i riferimenti relativi licenza d'uso del marchio e le informazioni sulle caratteristiche dello schema dell'etichetta posseduta, ivi inclusa l'**indicazione delle fasi produttive** per le quali viene assicurato il rispetto dei diritti di cui all'Appendice B).

*I prodotti muniti del marchio di qualità ecologica **Ecolabel (UE)** sono presunti **conformi** relativamente alle fasi di confezione (taglio), rifinitura/tintura. La conformità può essere altresì dimostrata attraverso un **contratto di servizio** con un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per effettuare le verifiche così come sopra descritte.*

*In tal caso devono essere **descritte le filiere**, con le sedi degli stabilimenti e l'indicazione delle imprese coinvolte nelle varie fasi produttive dei prodotti offerti, gli audit eseguiti, i risultati di tali audit ed i risultati delle eventuali azioni compiute per ottenere un miglioramento delle condizioni di lavoro. **Se non accreditata, la società di servizi deve possedere documentati requisiti di professionalità**, competenza ed esperienza da valutare in base ai curricula del personale che esegue le verifiche della società stessa, al curriculum societario, nonché in base all'organizzazione operativa di tale società presso i paesi terzi in cui possono essere localizzate alcune attività produttive.*

I criteri di questa sezione si applicano alle fasi produttive di taglio, confezione e finitura dei prodotti tessili.

### **Criterio 26. Principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro**

I richiedenti sono tenuti a garantire il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalle norme fondamentali del lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), dall'iniziativa «Global Compact» dell'ONU e dai principi direttivi dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali per quanto attiene a tutti i siti produttivi di taglio, confezione e finitura ove sono fabbricati i prodotti muniti di licenza. A fini di verifica si fa riferimento alle seguenti norme fondamentali del lavoro enunciate dall'OIL:

- 029 Lavoro forzato
- 087 Libertà sindacale e protezione del diritto sindacale
- 098 Diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva
- 100 Uguaglianza di retribuzione
- 105 Abolizione del lavoro forzato
- 111 Discriminazione (impiego e professione)
- 155 Salute e sicurezza sul posto di lavoro
- 138 Convenzione sull'età minima
- 182 Eliminazione delle forme peggiori di lavoro infantile



Queste convenzioni sono comunicate ai siti produttivi di taglio, confezione e finitura ove sono fabbricati i prodotti finiti.

Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la certificazione di conformità rilasciata da terzi, per mezzo di una verifica indipendente o di prove documentali, comprese visite in loco effettuate da ispettori in occasione del processo di verifica dell'Ecolabel relativo ai siti produttivi di taglio, confezione e finitura della catena di approvvigionamento dei loro prodotti muniti di licenza. Questo avviene al momento della domanda e successivamente durante il periodo di validità della licenza se si aggiungono nuovi siti produttivi.

#### ***4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RITIRO, RESTYLING E FINISSAGGIO DEI PRODOTTI TESSILI USATI .....***

##### **4.1 SPECIFICHE TECNICHE.....**

4.1.1 Articoli tessili: restyling.....

##### **4.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI.....**

4.2.1 Conformità ai criteri ambientali minimi.....

4.2.2 Imballaggi.....

##### **4.3 CRITERI PREMIANTI.....**

4.3.1 Risultati estetico-funzionali .....

#### ***5 CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI .....***

##### **5.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI .....**

5.1.1 Gestione etica della catena di fornitura.....

##### **5.2 CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE.....**

5.2.1 Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura.....

## **5. CRITERI SOCIALI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI**

*Al fine di promuovere la diffusione di pratiche di appalti pubblici sostenibili, il presente documento, avendo ad oggetto **un settore ad alto rischio** di lesione dei **diritti umani** e del **diritto al lavoro dignitoso**, riporta specifici criteri sociali di **applicazione facoltativa**, essendo al di fuori dell'ambito di applicazione oggettiva dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Tali criteri sono proposti nel documento in riferimento a **tre fasi** delle procedure d'appalto pubbliche, in particolare:*

- **selezione dei candidati**: selezione dei concorrenti sulla base di **capacità tecniche e professionali** che gli operatori economici devono possedere. I mezzi per provare tali capacità fanno riferimento a **sistemi di gestione e di tracciabilità delle catene di approvvigionamento** (Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - Parte II: Capacità Tecnica lett. d) decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ossia al **criterio 5.1.1 "Gestione etica della catena di fornitura"** del presente documento)<sup>14</sup>;

[14] Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 80 (Motivi di esclusione), c.5 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le **stazioni appaltanti escludono** dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico qualora possano dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di **salute e sicurezza sul lavoro** nonché agli **obblighi di cui all'articolo 30, comma 3** dello stesso decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, da parte degli operatori della catena del subappalto.

- **aggiudicazione dell'appalto**: criteri di aggiudicazione relativi alle caratteristiche sociali di fasi specifiche di produzione (ovvero di catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto dell'appalto (art. 95, c. 6 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: " ... aspetti qualitativi, ambientali o sociali"), di cui al **criterio 3.2.7** del presente documento;
- **esecuzione del contratto**: condizioni contrattuali che attengono a **esigenze sociali relative alle catene di fornitura di una selezione di prodotti oggetto dell'appalto** (art. 100 - Requisiti per l'esecuzione dell'appalto - "... Dette condizioni possono attenersi, in particolare, a esigenze sociali e ambientali"). Per la formulazione delle clausole contrattuali in questione, la stazione appaltante può far riferimento alla "**Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici**", adottata con DM 6 giugno 2012 (**criterio 5.2.1** "Implementazione di un sistema di gestione equo della catena di fornitura" del presente documento).

***Nel caso di integrazione di tali criteri** nella documentazione di gara, è opportuno che le stazioni appaltanti indichino nell'**oggetto dell'appalto** la presenza di criteri sociali, descrivendo l'oggetto come segue: "Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali e **con gestione responsabile della filiera**, in conformità al Decreto del Ministro della Transizione ecologica del. .. G.U.....".*

*La **filiera del tessile** è costituita da **catene di fornitura** spesso molto **complesse, frammentate e localizzate** in paesi terzi dove la regolamentazione del lavoro non è sempre allineata alle norme stabilite dalle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, OIL (International Labour Organization - ILO) e, più in generale, presenta rischi di violazione dei diritti umani e dei diritti fondamentali dei lavoratori.*

*Integrando criteri sociali relativi ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro nella documentazione di gara pertinente, è possibile **contrastare le distorsioni di mercato** determinate da imprese che agiscono non in conformità con le norme e gli STANDARD in materia di diritti umani e del lavoro. Affrontare l'impatto di queste imprese sui diritti umani e dei lavoratori **"si rivela essenziale non soltanto per migliorarne la protezione ma anche per assicurarne un più alto livello di tutela attraverso lo sviluppo di un 'adeguata cultura imprenditoriale e di nuove opportunità di crescita economica all'interno di un sistema di sana e corretta competizione economica"**<sup>15</sup>.*

*[15] Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti umani 2016 - 2021, Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU).*

*Attraverso l'applicazione dei criteri sociali proposti in questo documento, si intende assicurare che i prodotti del settore tessile acquistati dalla pubblica amministrazione siano fabbricati lungo catene di fornitura in **condizioni di lavoro decenti** (es.: tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, orari di lavoro non eccessivi e salari superiori al minimo stabilito), in cui siano **rispettati i diritti umani e i diritti dei lavoratori** (libertà di associazione sindacale e diritto alla contrattazione collettiva, lavoro minorile, lavoro forzato, schiavitù e discriminazioni).*

*Con l'applicazione di tali criteri si intende inoltre attuare i **"Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani"** <sup>16</sup>.*


*I diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose alle quali si fa riferimento in questo documento sono quelli definiti nell'Appendice B.*

*[16] Consiglio dei Diritti Umani, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework, A/HRC/17/31, 21 marzo 2011.*

# Consiglio dei Diritti Umani dell'ONU:

## “Principi Guida su Imprese e Diritti Umani”

*Guiding Principles on Business and Human Rights:  
Implementing the United Nations “Protect, Respect and  
Remedy” Framework.*



Il tema dell'integrazione dei diritti umani nelle **catene di fornitura** è presente in modo trasversale nei 31 Principi Guida del documento (es.: Principi Guida n. 5, 6, 13 e 17).

In particolare il **Principio Guida n. 6** è espressamente dedicato ai **contratti pubblici**:

***"Gli Stati dovrebbero promuovere il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese con le quali concludono contratti di tipo commerciale"***

*La stazione appaltante **valuta** l'inserimento nei documenti di gara dei criteri sociali considerando **l'importo economico** dell'affidamento, la **durata del contratto**, la **proporzionalità** e l'effetto sulla partecipazione degli operatori economici alla relativa procedura.*

*Si ricorda infine che, qualora le presenti forniture siano finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, trovano applicazione, ai fini etico-sociali, anche i criteri di selezione dei candidati, la clausola contrattuale e il criterio premiante relativo alle **pari opportunità, generazionali e di genere**, ai sensi di quanto previsto dall'**art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77**, convertito.*

## **5.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI**

### **5.1.1 Gestione etica della catena di fornitura**

*L'offerente adotta **sistemi di gestione aziendale** volti ad attuare una **due diligence** (dovuta diligenza) per la **gestione etica della catena di fornitura** in modo tale da ridurre al minimo il rischio che, lungo la catena di subfornitura, per le diverse fasi di fabbricazione dei prodotti offerti, siano violati i diritti umani internazionalmente riconosciuti e le condizioni di lavoro dignitose di cui all'Appendice B.*

*Il **sistema di gestione** deve comprendere i seguenti aspetti:*

***a) Integrazione di una "condotta responsabile"<sup>17</sup> nella politica aziendale e nei sistemi di gestione aziendale:***

- adozione di una politica che esplicita l'impegno dell'impresa di una "condotta responsabile" sia per sé stessa che per la sua catena di fornitura;*
- adozione di sistemi di gestione adeguati a condurre la due diligence sul rischio di impatto negativo<sup>18</sup>.*

*[17] Per "condotta responsabile" si intende l'insieme delle operazioni, delle procedure, dei sistemi messi in atto per assicurare il rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e condizioni di lavoro dignitose da parte dell'impresa e nelle sue catene di fornitura.*

*[18] Per "rischio di impatto negativo" si intende il rischio di violazione di diritti umani internazionalmente riconosciuti e del verificarsi di condizioni di lavoro non dignitose.*

**b) Identificazione dei *rischi di impatti negativi* nelle operazioni dell'impresa e nelle sue catene di fornitura:**

- *definizione del rischio di impatto negativo per collocazione nella catena di fornitura, Paese partner, struttura della fornitura;*
- *conduzione di una auto-valutazione delle proprie operazioni;*
- *valutazione in situ dei fornitori associati al rischio più alto.*

**c) Predisposizione di *meccanismi per prevenire e mitigare i rischi di impatto negativo*:**

- *tracciamento della catena di fornitura;*
- *sistemi di verifica, monitoraggio e validazione dei progressi lungo le catene di fornitura*<sup>19</sup>.

[19] Ovvero, oltre all'indicazione dei fornitori diretti, la tracciabilità delle aziende responsabili delle seguenti fasi: confezionamento (taglio, cucitura), tintura, stampa, rifinitura (trattamenti funzionali, finissaggio), e, nei limiti di quanto possibile, della filatura, tessitura/lavorazione a maglia e, nel caso di prodotti di cotone o altre fibre naturali, le fasi di coltivazione/ginnatura. I riferimenti delle aziende devono essere completi di indicazione puntuale della sede legale e dei siti (stabilimenti o, almeno luoghi) in cui avvengono le citate lavorazioni.

### **d) Comunicazione dei processi di due diligence:**

- *comunicazione pubblica dei processi di due diligence, secondo quanto stabilito nella Direttiva 2014/95/UE, ad esempio attraverso le appropriate e specifiche informazioni di tipo etico introdotte nel bilancio di sostenibilità, redatto in base all'opzione Comprehensive (GRI 400);*
- *comunicazione con i portatori di interesse interessati (clienti, fornitori, comunità locale, autorità pubbliche).*

### **e) Definizione di un processo per i rimedi:**

- *definizione dei processi, dei meccanismi, delle azioni, delle iniziative, delle soluzioni che si mettono in atto per gestire le non conformità.*

**Verifica:** *Descrizione del sistema di gestione aziendale, delle procedure con le quali si traccia la catena di fornitura, si gestisce il rischio di violazione dei diritti sopra richiamati, si eseguono i controlli e si gestiscono le non conformità.*

*Sono in ogni caso presunti **conformi** gli offerenti che partecipano ad **iniziative multistakeholder di settore** note e/o riconosciute (es: da organizzazioni pubbliche e sindacati), internazionali o nazionali, che prevedano la partecipazione dei sindacati almeno a livello nazionale negli organi decisionali delle iniziative, che adottino Standard analoghi a quelli di cui all'Appendice B, che includono l'effettuazione di audit di parte terza e di qualifica dei fornitori, strutturati in sistemi di identificazione e gestione del rischio nella catena di fornitura e di dialogo con tutti i portatori di interesse rilevanti.*

## 5.2 CLAUSOLE DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

### 5.2.1 Implementazione di un sistema di gestione etico della catena di fornitura

*L'introduzione delle presenti **clausole contrattuali** nella documentazione di gara è **raccomandata** per stazioni appaltanti, specie i **soggetti aggregatori** e le **centrali di committenza**, dotate (o che possono avvalersi) di personale competente in relazione alla gestione di tali aspetti ed è appropriata nel caso di iniziative quali gli accordi quadro, nelle quali si instaura con l'aggiudicatario un rapporto contrattuale di durata significativa, oppure nei contratti di somministrazione. L'applicazione di tale clausola contrattuale comporta la necessità di stimare i costi che variano in funzione delle modalità con le quali sono strutturate le verifiche e di come sono articolate le catene di fornitura. A riguardo dei costi, potrebbe essere utile formulato un apposito criterio premiante, per avere dall'offerente la quotazione separata di tale attività e la descrizione di tali attività, l'articolazione, anche territoriale, delle catene di fornitura).*

*L'aggiudicatario, nell'arco della durata contrattuale, implementa un **sistema di gestione della catena di fornitura** sotto il profilo del rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti e di condizioni di lavoro dignitose richiamate nell'Appendice B, seguendo la "**Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici**", adottata con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, già Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, del 6 giugno 2012. Le verifiche sono realizzate anche attraverso audit in situ da parte di personale specializzato, per le fasi di produzione dei prodotti forniti individuate come critiche. Tali audit sono condotti per mezzo di visite non annunciate, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori, da un **organismo di conformità accreditato** oppure da una **società di servizi** in possesso di documentati requisiti di professionalità, competenza ed esperienza da valutare in base ai curricula del personale che esegue le verifiche della società stessa, al curriculum societario, nonché in base all'organizzazione operativa di tale società presso i paesi terzi in cui possono essere localizzate alcune attività produttive.*

*Gli esiti degli audit devono essere comunicati all'amministrazione aggiudicatrice e, in caso di criticità, anche alle autorità locali più rilevanti. Al termine del processo di audit deve essere elaborato un report complessivo di tutte le azioni messe in campo, anche per promuovere migliori condizioni di lavoro.*

## Commenti

I criteri sociali fanno solo alcuni riferimenti a certificazioni etico-sociali, come quella del “commercio equo e solidale”.

Considerando la **complessità** dei contesti nei quali avvengono le fasi produttive (es: alto rischio di corruzione - si veda il caso Ali Enterprise – RINA SpA in Pakistan), l’approccio praticato in modo prevalente dal Ministero dell’Ambiente è stato quello dell’applicazione di processi di **“due diligence”** piuttosto che affidare la dimostrazione di “eticità” di un prodotto al possesso di una data certificazione.

Un percorso sicuramente più complesso, ma analogo a quello adottato, per strumenti e metodologie, da altre istituzioni nazionali e dalle istituzioni europee e internazionali:

- Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani
- Acquisti sociali. Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (Commissione Europea)
- Linee guida OCSE per le imprese multinazionali
- Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile
- Guida OCSE alla due diligence per catene di fornitura responsabili nel settore dell'abbigliamento e delle calzature
- Progetto pilota sull'integrazione della due diligence OCSE negli appalti pubblici nel settore dell'abbigliamento
- prossima Direttiva europea relativa al "dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità"

**Grazie per l'attenzione**

[simone.ricotta@arpat.toscana.it](mailto:simone.ricotta@arpat.toscana.it)